



DIREZIONE REGIONALE LAVORO  
AREA AFFARI GENERALI

AdG POR FSE

[elongo@regione.lazio.it](mailto:elongo@regione.lazio.it)

**Oggetto:** trasmissione parere MLPS prot m\_lps.29.

Gentile Autorità,

con la presente trasmettiamo per opportuna conoscenza, il parere rilasciato dall'ufficio Legislativo del MLPS il quale stabilisce che un incentivo finalizzato ad agevolare l'assunzione di un lavoratore sulla base delle sue caratteristiche individuali o del possesso di particolari status, tra cui lo stato di disoccupazione, viene concesso avuto riguardo alla situazione esistente al momento dell'assunzione.

Secondo tale parere nel caso in cui, successivamente all'assunzione incentivata, intervenga una pronuncia giudiziaria che ordini il ripristino giuridico del precedente rapporto di lavoro e la materiale reintegrazione del lavoratore, l'impresa non è tenuta a restituire le quote di incentivo fruito a decorrere dalla data di assunzione fino alla effettiva reintegrazione. Resta fermo, invece, che l'erogazione del beneficio cessa nel momento in cui il lavoratore rientra nel precedente posto di lavoro.

CP/GD

Il Direttore regionale  
Marco Noccioli

La Dirigente  
Ornella Guglielmino



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio legislativo

All'ANPAL  
- Direzione generale

E p. c.

Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

**OGGETTO: Richiesta di parere - benefici per l'assunzione di lavoratori che hanno in corso un contenzioso con il precedente datore di lavoro.**

Facendo seguito alla nota prot. n. 5985 del 18/05/2018, si osserva quanto segue:

Si concorda con codesta Agenzia nel ritenere che un incentivo finalizzato ad agevolare l'assunzione di un lavoratore sulla base delle sue caratteristiche individuali o del possesso di particolari status, tra cui lo stato di disoccupazione, debba essere concesso avuto riguardo alla situazione esistente al momento dell'assunzione.

Pertanto, nel caso in cui, successivamente all'assunzione incentivata, intervenga una pronuncia giudiziaria che ordini il ripristino giuridico del precedente rapporto di lavoro e la materiale reintegrazione del lavoratore, l'impresa non è tenuta a restituire le quote di incentivo fruite a decorrere dalla data di assunzione fino alla effettiva reintegrazione. Resta fermo, invece, che l'erogazione del beneficio cessa nel momento in cui il lavoratore rientra nel precedente posto di lavoro.

Se poi il lavoratore, come è sua facoltà, rinuncia alla reintegrazione e rimane alle dipendenze del nuovo datore di lavoro, questi potrà conseguire anche le restanti quote di incentivo eventualmente previste dalla disciplina che lo regola.

Il Vice capo vicario dell'Ufficio legislativo  
(Francesco De Giorgi)